



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 16.06.2020

SOMMARIO	
CAPO I°	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Premessa
Art.2	Norme di riferimento e principi generali
Art.3	Definizioni
Art.4	Ambito di applicazione
Art.5	Finalità e funzionalità dei sistemi di videosorveglianza
Art.6	Diretta visione delle immagini
CAPO II*	CARATTERISTICA DEGLI IMPIANTI
Art.7	Idoneità di sistema
Art.8	Caratteristiche degli impianti
Art.9	Sala di controllo
Art.10	Autorizzazione all'esercizio degli impianti
Art.11	Localizzazione degli impianti
CAPO III°	SOGGETTI
Art.12	Titolare
Art.13	Responsabile del trattamento dei dati
Art.14	Funzioni del responsabile
Art.15	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
Art.16	Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
Art.17	Soggetti esterni
CAPO IV°	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.18	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art.19	Divieti e prescrizioni
Art.20	Rilevazione e utilizzazione dei dati inerenti le infrazioni al codice della strada
Art.21	La procedura sanzionatoria delle infrazioni al codice della strada
Art.22	Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza o della protezione civile
Art.23	Informativa ai cittadini
Art.24	Diritti dell'interessato
Art.25	Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati
Art.26	Cessazione del trattamento dei dati
CAPO V°	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE
Art.27	Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
Art.28	Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
CAPO VI°	DISPOSIZIONI FINALI
Art.29	Pubblicità del Regolamento
Art.30	Rinvio dinamico
Art.31	Entrata in vigore

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Premessa

1. Il Comune di Castellammare del Golfo, si sviluppa su un territorio di Kmq. 127,32 e si connota per la suddivisione della popolazione tra il centro cittadino, n.2 frazioni: Balata di Baida e Scopello e varie contrade. La popolazione complessiva è di 15.580 abitanti al 01/01/2019.
2. Il centro cittadino, quanto le sue frazioni, sono sede di uffici pubblici e privati, di scuole di ogni ordine e grado e di numerose attività commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande e strutture turistiche. La sua intensa urbanizzazione, la notevole estensione del territorio, il porto, il suo notevole afflusso turistico, comprese le seconde case di residenti e di non residenti presenti nel territorio e la considerevole presenza di veicoli privati circolanti ed una elevata mole di traffico non sempre consentono, né agli agenti della Polizia Municipale, né alle altre forze di polizia, interventi rapidi ed efficaci, con significative ripercussioni sulla circolazione stradale. Peraltro, anche al fine di ottimizzare la percezione del livello di sicurezza sociale, si ritiene necessario realizzare idonei strumenti di supporto per gli operatori di polizia. L'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, pertanto, nell'ambito delle norme relative alle proprie funzioni istituzionali, intende procedere all'installazione, lungo alcune strade ed in alcune piazze del centro della città frazioni, sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio.

ART.2 - Norme di riferimento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina ed altre tipologie di videosorveglianza (fototrappole, body cam, dash cam), attivati nel territorio del Comune Castellammare del Golfo.
2. L'installazione e l'utilizzo degli impianti in argomento sarà disciplinato dalle norme che seguono nei limiti della sotto elencata normativa legislativa e regolamentare:
 - D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (T.U.E.L.);
 - D.P.R. 24 luglio 1977 n°616;
 - Legge 7 marzo 1986 n°65;
 - D.lgs 30 aprile 1992 n°285;
 - Legge 15 maggio 1997 n° 127;
 - D.P.R. 28 luglio 1999 n° 318;
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
 - Legge 1 agosto 2002 n°168;
 - Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Castellammare del Golfo;
 - Deliberazione del Garante per la Privacy del 29 aprile 2004 ;
 - Deliberazione del Garante per la Privacy del 08 aprile 2010;
 - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al

trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

- D. Lgs. 18/05/2018 n° 51 “Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- D. Lgs. 10/08/2018 n°101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

ART. 3 - Definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti tecnologici di rilevazione automatica anche audio e video nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Castellammare del Golfo, Settore Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b) per **“trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per **“banca dati”**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
 - d) per **“profilazione”**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - e) per **“pseudonimizzazione”**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e

- soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- f) per **“titolare del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - g) per **“incaricato del trattamento”**, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento; • per **“interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
 - h) per **“terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
 - i) per **“violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - j) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
 - m) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART.4 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali e informazioni, derivanti da impianti tecnologici di rilevazione automatica anche audio e video, attivati nel territorio urbano del Comune di Castellammare del Golfo e collegati al Comando del Corpo della Polizia Municipale.
2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e dell'art.3 del D. Lgs. n. 51/2018 e, in particolare:
 - **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di

identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

ART. 5- Finalità e funzionalità dei sistemi di videosorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Castellammare del Golfo – Comando di Polizia Municipale e collegato alla sala di controllo della stessa Polizia Municipale nonché a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Nei locali delle forze dell'ordine saranno posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Possono essere installati sistemi fissi e/o mobili (fototrappole), sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada, a regolamenti comunali e/o leggi regionali e statali.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.
6. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada o altra normativa deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 6 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Municipale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

CAPO II°

CARATTERISTICA DEGLI IMPIANTI

ART. 7 - Idoneità di sistema

1. Il sistema di videosorveglianza cittadino deve consentire:
 - a. la immediata visualizzazione di strade ove la circolazione veicolare è rallentata o bloccata, onde consentire un rapido intervento della Polizia Municipale, ovvero rendere attivabili dispositivi idonei a deviare su itinerari alternativi i flussi di veicoli;
 - b. la possibilità di gestire le immagini anche dalla centrale operativa, con riguardo a tutte o alcune delle postazioni di video controllo, attraverso la individuazione di obiettivi sensibili o di condotte capaci di determinare turbativa, allo scopo di rendere attivabili, con immediatezza e efficienza d'intervento l'azione degli agenti della forza pubblica;
 - c. di effettuare rilievi per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico e direttrici di marcia, finalizzato alla predisposizione di piani urbani di traffico e gestione della mobilità urbana;
 - d. comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - e. accertare eventuali infrazioni alle norme del Codice della Strada;

- f. verificare le adiacenze di uffici comunali e presidiare gli accessi degli edifici comunali;
- g. prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- h. provvedere con immediatezza ad identificare, in situazioni di emergenza o calamità, aree idonee all'attesa e raccolta della popolazione, coordinando gli itinerari di afflusso e deflusso per eventuali evacuazioni dei cittadini;
- i. rilevare eventuali fatti identificati di ipotesi di reato, nonché stati di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedendo a consentire con immediatezza l'intervento degli operatori delle Forze dell'Ordine.

ART. 8 - Caratteristiche degli impianti

1. Le telecamere sono di tipologia IP (o analogiche con adattatore IP) e possono essere del tipo con tecnologia OCR, fisse (panoramiche e lettura targhe) o brandeggiabili (dome) a seconda degli obiettivi da perseguire. Le telecamere IP sono collegate direttamente alla sala operativa della Polizia Municipale tramite cavo di rete, fibra ottica o ponti radio, attraverso un'infrastruttura studiata per mappare il più possibile l'abitato. Sono inoltre in uso al personale di Polizia Municipale dispositivi denominati "fototrappole" e dispositivi denominati "body cam".
2. La sala di controllo, installata presso il Comando di Polizia Municipale di Castellammare del Golfo, è il punto di convergenza di tutti i dati raccolti ed è dotata degli apparati per l'interfacciamento dei dati, la raccolta e la memorizzazione degli stessi.
3. Presso il Comando della Polizia Municipale, è posizionato il sistema DVR ed il monitor per la registrazione, gestione e visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
4. I dati sono accessibili dal Comandante della Polizia Municipale che ha le chiavi di accesso del sistema, sia fisiche che software.
5. I dati sono estrapolabili Via Usb con pen drive o con Hdd portatile.
6. Per le finalità di migliore gestione della sicurezza dei dati e per la più ampia capacità d'intervento operativo, presso le centrali operative del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo e della Stazione dei Carabinieri di Castellammare del Golfo, potranno essere installati, in posizione remota, terminali tecnologicamente avanzati, idonei a ricevere la visualizzazione dei dati registrati dalle telecamere, per le esclusive finalità d'intervento legate a motivi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ART. 9 - Sala di controllo

1. La sala di controllo e di rilevazione è posta all'interno del Comando di Polizia Municipale, ed è sita in locale separato, attiva 24 ore su 24. L'accesso al locale della centrale può avvenire solo attraverso un'unica porta munita di serratura di sicurezza ed è servito esclusivamente da finestra munita di apposito sistema di sicurezza.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'ipotesi di attivare un service esterno di visione delle riprese audio visive, disciplinato nel rispetto della Legge e delle norme di garanzia a tutela della privacy previste dal presente Regolamento, durante gli orari di chiusura del servizio di polizia.

ART. 10 - Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. Il Comune di Castellammare del Golfo richiederà, ai sensi dell'art. I, comma 1, D.P.R. 22 giugno 1999 n°250, autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area

Pedonale. In alternativa implementerà il sistema con ulteriori apparecchiature omologate all'uso specifico.

ART. 11 - Localizzazione degli impianti

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua la localizzazione degli impianti di cui all'articolo 5, prescrivendo le adeguate modalità di comunicazione all'utenza.
2. Il Responsabile, con determinazione dirigenziale, dispone l'installazione degli impianti di cui al precedente comma, completi della idonea pubblicità all'utenza.

CAPO III°

SOGGETTI

ART.12 - Titolare

1. Il Comune di Castellammare del Golfo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Castellammare del Golfo è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

ART. 13 - Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante della Polizia Municipale o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Castellammare del Golfo presso il Comando di Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lett. g).
2. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili.
3. Il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
4. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

5. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
8. Il Responsabile assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
9. Il Responsabile assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
10. Il Responsabile affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
11. Il Responsabile è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
12. Il Responsabile assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 14 - Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- a) adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- b) cura l'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali;
- c) individua gli incaricati del trattamento;
- d) dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- e) evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- f) secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- g) dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- h) informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- i) comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

ART. 15 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. Alla sala di controllo hanno accesso il responsabile della gestione e del trattamento dei dati e gli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Accessi di persone diverse da quelli innanzi citate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connesse alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione ed alla pulizia dei locali.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento fornisce direttive atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso solo per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati dei servizi, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per il quale è stato autorizzato l'accesso.
5. Nei locali della sala di controllo è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita e quant'altro necessario alla sua identificazione, il motivo dell'accesso, i dati eventualmente assunti con la sottoscrizione dell'incaricato della vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati i cui al registro.

Art. 16 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti/ufficiali di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 17 - Soggetti esterni

1. Il Responsabile dei dati trattati, che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
2. In questi casi, il Responsabile dei dati trattati procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO IV°
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui agli art.7, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - f) l’attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
4. Qualora l’attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato (compatibilmente con la capacità tecnica del sistema di registrazione degli impianti), in 7 giorni successivi alla rilevazione dell’informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

ART. 19 - Divieti e prescrizioni

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono permanentemente mantenere

un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al successivo articolo 22. E', comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

2. E', altresì, vietato riprendere ed utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. E' comunque vietato inquadrare le abitazioni private, anche attraverso puntamento diretto o indiretti degli ingressi, dei balconi, delle finestre.

ART. 20 - Rilevazione e utilizzazione dei dati inerenti le infrazioni al codice della strada

1. L'impianto di videosorveglianza è, altresì, utilizzato per identificare i veicoli che commettono infrazione al codice della strada, rilevandone il luogo ed il tempo. Ove non sia possibile segnalare agli operatori sul territorio, con la procedura di cui all'articolo 12 l'infrazione rilevata, per procedere alla contestazione sul posto della violazione, gli incaricati registrano su supporto magnetico le immagini afferenti esclusivamente il veicolo che ha commesso la violazione, avendo particolare cura nell'evitare di riprendere immagini idonee ad identificare persone che transitano sul luogo dell'infrazione ed attivano contestualmente la procedura sanzionatoria prevista dal codice della strada.

ART. 21 - La procedura sanzionatoria delle infrazioni al codice della strada

1. L'utilizzazione dei dati afferenti le infrazioni al codice della strada sono riservati al Responsabile ed all'incaricato che ha rilevato la violazione, nella qualità di organo di polizia stradale. Questi, sulla base del rilevamento, accertano l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procedono alla redazione del verbale di contestazione. E' vietato allegare al verbale la documentazione con immagini, che restano custodite per eventuali contestazioni.

ART. 22 - Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza o della protezione civile

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria o della Protezione Civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio. In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

ART. 23 - Informativa ai cittadini

1. Il Comune di Castellammare del Golfo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Comune di Castellammare del Golfo - Area videosorvegliata"* secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati uno o più cartelli idonei a favorire la conoscibilità della presenza del sistema di videosorveglianza.
3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
4. L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ART.24 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente) ovvero al Comandante del Corpo di Polizia Municipale in qualità di funzionario incaricato. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
3. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il Comandante del Corpo di Polizia Municipale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
4. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle

altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
7. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART.25 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART.26 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

CAPO V°

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

ART. 27 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

ART.28 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.
2. Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 30 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.